

Imposta di soggiorno, anche con le nuove regole la responsabilità contabile resta all'albergatore

Anche successivamente all'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno apportate dall'articolo 180 del DL 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, secondo il parere dei magistrati della Corte dei conti sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna sentenza n. 206/2021, il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi azionabili davanti al giudice contabile (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 25 febbraio).

Questo perché, anche a seguito della novella che dispone: «Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale [...] Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa [...]», il cliente della struttura, e non quest'ultima, è soggetto passivo dell'imposta di soggiorno e, pur essendo stata depenalizzata la condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla è cambiato in ordine alla sua responsabilità contabile per omesso riversamento dell'imposta di soggiorno. Invero, il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all'incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve versarla al Comune.

In tal modo, anche se è qualificato come responsabile d'imposta, per le somme a destinazione pubblica, incamerate all'atto del soggiorno in albergo dei clienti, resta confermato l'obbligo a suo carico di riversarle nelle casse dell'ente locale. Questa ricostruzione è in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con la sentenza n. 22/2016 sull'obbligo di riversamento delle somme.

Le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, numerario pubblico e entrano immediatamente nel patrimonio del comune (Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, sentenza n. 286/2020).

Quindi il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi azionabili innanzi al giudice contabile. Pertanto, anche a prescindere dalla circostanza che i comportamenti omissivi siano stati posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore della modifica legislativa apportata con il DL n. 34/2020, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti nel merito.

E qualora il comportamento sia da qualificarsi come doloso in considerazione della palese e persistente inottemperanza a chiari obblighi giuridici, deve essere chiamato a rispondere in solido con la società anche legale rappresentante: infatti tra la società e il suo legale rappresentante intercorre un regime di solidarietà passiva quanto all'obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativo-contabile verso l'Erario in forza del rapporto di immedesimazione organica. Invero, anche nel codice civile, alla responsabilità della società verso i terzi nei limiti della dotazione patrimoniale (articolo 2462 del codice civile), si affianca la responsabilità per fatto illecito degli amministratori che abbiano agito con dolo o colpa (articolo 2476, comma 6, del codice civile), nonché dei soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi (articolo 2476, comma 7, del codice civile). In altri termini, la sussistenza di un'obbligazione sociale non esclude ma si aggiunge all'obbligazione da fatto illecito degli amministratori e dei soci; parimenti, la responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società.